

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA***Ufficio procedure concorsuali***

In composizione monocratica, nella persona del Dott. Alessandro Pellegrini [giudice designato *ex lege*, a norma dell'art. 55, comma 1°, CCII, alla trattazione del presente sub-procedimento cautelare, in quanto **delegato**, a norma dell'art. 55 comma 1° CCII, dal Tribunale per "*l'audizione delle parti*" con provvedimento depositato in data **02.11.2023** (che in ogni caso ha esplicitato una espressa delega anche per la trattazione del presente sub-procedimento cautelare), nel procedimento per lo "*accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*" iscritto al **n. 76/2023 R.P.U.** A norma dell'art. 55, comma 1°, cpv CCII: "*Alla trattazione (del sub-procedimento cautelare) provvede direttamente il giudice relatore se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti*" nel procedimento principale], ha pronunciato il seguente

DECRETO

(artt. 54 e 55 C.C.I.I.)

nel **sub-procedimento** iscritto a ruolo in data **25.10.2023** al **n. 76-1/2023 R.P.U. (Ruolo Procedimento Unitario)**, assegnato allo scrivente per decreto depositato in data **27.10.2023** dal Presidente del Tribunale, sulla base di ricorso

proposto da

PARTE RICORRENTE

contro

MASSA DEI CREDITORI

avente ad

OGGETTO: artt. 44 e 54 C.C.I.I. (d.lgs. 14/2019 s.m.i.) – "*domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e con richiesta di misure protettive*"; nella specie il presente decreto ha per specifico oggetto la domanda ex artt. 54 e 55, C.C.I.I.

* * * * *



Visto il ricorso sopra citato;

Visto il provvedimento presidenziale in data **27.10.2023** di assegnazione allo scrivente giudice del presente fascicolo (originariamente assegnato alla Dr.ssa Elisa Pinna);

esaminati i documenti allegati;

rilevato che **parte ricorrente**, nel ricorso in cui ha domandato la fissazione di un *“termine per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo integrativi del ricorso ex art. 40 CCII depositato in data odierna”*, ha inserito altresì, nelle conclusioni, istanza con cui ha chiesto di *“confermare le misure protettive di cui all’art. 54, co 2, primo periodo, d.lgs. n. 14/2019”*;

OSSERVA

A sostegno della domanda di conferma delle misure protettive, parte ricorrente ha dedotto elementi ed argomenti sintetizzabili come segue.

Innanzitutto, appare opportuno (poiché si tratta di elementi utili ad apprezzare l'utilità delle misure di protezione in questione) sintetizzare quanto dedotto da parte ricorrente con riferimento alle caratteristiche della Società, alla natura dell'attività di impresa esercitata, alle cause della crisi e alle linee guida essenziali della proposta e del piano concordatari che parte ricorrente intende presentare.

In proposito, sinteticamente, parte ricorrente deduce quanto segue:

- la *“Società è stata costituita in data 16.03.2017, per effetto dell’operazione di conferimento d’azienda da parte dell’impresa individuale _____”*;
- la compagine sociale della Società ricorrente (società di capitali avente forma giuridica di società a responsabilità limitata) si compone di n. 1 socio, ossia _____ ;
- le funzioni gestorie sono affidate a _____ , amministratore unico e rappresentante legale dalla Società;
- l’oggetto sociale consiste in *“trattamenti galvanici, verniciatura, lavorazione lamiera a freddo e stampaggio”* con riferimento a metalli (v. visura camerale in atti);
- la ricorrente riconduce le cause della crisi alla situazione di *“crisi economica del settore automotive”* in cui la stessa riferisce di operare, precisando che tale settore *“nel 2018 (...) ha registrato una parabola discendente (...) causando una contrazione del fatturato per la Società”*;



- segnatamente *“i clienti di _____ che prima avevano sempre ottemperato con tempestività alle obbligazioni di pagamento, hanno iniziato a richiedere dilazioni e a sospendere i pagamenti, di talché la Società si è trovata in una situazione di squilibrio finanziario”* (ricorso, pag. 2);
- *“in tale contesto di crisi, le Banche si sono mostrate rigide nei confronti della chiedendo garanzie ulteriori per il mantenimento delle linee di credito”;*
- *“la situazione ha poi subito un decisivo peggioramento con la diffusione dell'emergenza epidemiologica che ha imposto la sospensione dell'attività ritenuta non essenziale per oltre due mesi”;*
- di aver *“approntato tutte le cautele possibili per far fronte all'evidente contrazione del fatturato generata dalla paralisi dell'attività produttiva, adottando una politica di riduzione dei costi”* ed inoltre avvalendosi della *“cassa integrazione guadagni straordinaria, senza anticipazioni da parte dell'azienda”;*
- di aver ottenuto una riduzione del canone del 40% del canone di locazione del capannone (di proprietà di terzi), abbassato *“da Euro 10.505 a Euro 6.303 per tre anni a far data da novembre 2020”;*
- che *“nonostante tutte le accortezze approntate dalla Società, il crollo del settore automotive si è consolidato con un effetto fuori controllo per tutti gli operatori del settore”;*
- che la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Massa poiché la ricorrente ha sempre avuto fin dalla sua costituzione la sede (non solo legale ma anche effettiva e principale) nel territorio di tale Circondario e non ha mai effettuato trasferimenti di sede;
- di avere la qualità di imprenditore commerciale sopra soglia avendo sempre superato, come emerge dai bilanci allegati, anche più di una soglia in ciascuno degli ultimi tre esercizi (nella specie: 2020, 2021, 2022) anteriori a quello nel corso del quale ha presentato la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi;
- che non ha notizia della avvenuta proposizione contro di sé di domande per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale;
- che la precedente domanda di concordato preventivo depositata in data 5.11.2020 (quale domanda in bianco) a norma della previgente Legge fallimentare (R.D. 267/1942), poi completata con il deposito in data 10.03.2021 della domanda c.d. “piena”, relativa ad un concordato in continuità diretta, successivamente più volte modificata ed integrata per



effetto dei puntuali e approfonditi rilievi dei Commissari giudiziali (Dr. Attilio Bononi e Avv. Gianni Tognoni), è esitata nella dichiarazione di improcedibilità mediante decreto del Tribunale, depositato in data 01.06.2023, successivamente all'apertura della procedura, per effetto della sopravvenuta rinuncia della Società alla domanda concordataria e agli atti del relativo procedimento, dovuta al *“combinarsi degli effetti covid-19, carenza di semiconduttori, guerra in Ucraina (...) che hanno determinato nel settore automotive quella che gli esperti hanno definito “tempesta perfetta””*;

- di voler presentare una *“nuova domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi di impresa basata sullo sviluppo WORKERS BUYOUT COOPERATIVO (...) che rappresenta una soluzione completamente diversa dalla precedente”*;

- di anticipare nei termini essenziali le *“linee guida del piano e della proposta di concordato”*;

- in particolare che *“un WBO si sostanzia in un'operazione di acquisizione (...) una ristrutturazione aziendale, un salvataggio o un processo di conversione, in base al quale i dipendenti acquisiscono il possesso (in proprietà o in affitto) dell'intera azienda che li impiega o di una parte di essa costituendosi in società cooperativa”*;

- che *“per mantenere i livelli occupazionali e salvaguardare le competenze acquisite, i lavoratori di _____ hanno manifestato la volontà di rilevare la propria impresa e farla ripartire”* acquistandola e ricapitalizzandola con le loro risorse *“sfruttando la loro conoscenza dei processi produttivi”*;

- che allo scopo *“i dipendenti di _____ hanno costituito una cooperativa di lavoro ed avviato un percorso con Confcooperative Toscana Nord per individuare le principali opportunità su cui far leva”*;

- che *“il legislatore, proprio per agevolare le operazioni di WBO, oltre all'anticipazione della Naspi spettante ai dipendenti che hanno aderito alla cooperativa (la vecchia indennità di disoccupazione per due annualità), prevede interventi rilevanti sul capitale da parte del Fondo Sviluppo Cooperative e CFI”*;

- che *“in prospettiva della presentazione del nuovo piano, in data 11 agosto 2023 la Cooperativa ha stipulato con _____ un contratto di affitto d'azienda mirato alla successiva acquisizione del capitale da parte della affittuaria che si assumerà l'onere concordatario”*;



- che grazie al favor della legislazione vigente la Cooperativa ha *“diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto”*;
- che *“il nuovo piano (...) prospetterà una soluzione più vantaggiosa per la massa dei creditori, in quanto sarà assolutamente in linea con le previsioni a proposito introdotte dal nuovo CCII, che riserva una specifica considerazione per la salvaguardia dei posti di lavoro e per i coinvolgimento degli stesso lavoratori o delle loro rappresentanze nelle diverse fasi della gestione della crisi e dell’insolvenza”*;
- che la proposta e il piano prevederanno *“il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (...) la suddivisione dei creditori in classi (...) secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (...) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededuttivi alla loro esigibilità prevista dalla legge o dal contratto (...) il pagamento nella misura del 75%, e subordinatamente all’ammissione della domanda piena, dei crediti concernenti la prestazione dei servizi professionali funzionali all’accesso al concordato preventivo”*.
- che, con particolare riferimento alla ***“richiesta di misure protettive”***, pare opportuno evidenziare che, per non vanificare il percorso di risanamento intrapreso con la partecipazione degli stessi lavoratori dipendenti, appare di tutta evidenza l’opportunità di impedire che alcuni dei creditori, che abbiano già ottenuto titoli esecutivi, avviino azioni esecutive o cautelari, depauperando il patrimonio del debitore e comprimendo il principio della *par condicio creditorum*;
- che tale rischio appare nella specie oltremodo concreto ed attuale, atteso che il debitore ha specificamente allegato e documentato come, negli ultimi tempi, vari creditori abbiano conseguito titoli esecutivi (quali decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi) pervenendo in un caso a notificare atto di precetto ed in un altro caso ad introdurre un procedimento di espropriazione presso terzi;
- che, per concludere quanto al merito c.d. *“cautelare”*, sembrano sussistere i presupposti per confermare le misure protettive richieste (e già automaticamente efficaci *“dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese”* ex art. 54 comma 2), siccome apparentemente funzionali a prevenire ed evitare un concreto ed attuale rischio di vanificazione del percorso intrapreso che coinvolge direttamente la strutturata iniziativa degli stessi lavoratori dipendenti e l’impiego di risorse pubbliche, in una prospettiva di salvaguardia – se e per quanto sarà effettivamente possibile – dei livelli occupazionali e del



tessuto produttivo locale, conformemente alla *ratio* ispiratrice della riforma normativa introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto, con riferimento a **questione pregiudiziale di rito attinente in particolare alla osservanza del principio del contraddittorio in relazione alla previa fissazione di udienza**, che il Tribunale di Roma ha ritenuto che, in un caso processualmente identico al presente, non vi sia alcuna necessità di previa fissazione di udienza o di previa instaurazione del contraddittorio prima che il tribunale possa provvedere sulla istanza di conferma della misura domandata all'interno della domanda di fissazione di un termine per il deposito della domanda di concordato e dei relativi allegati.

Si riporta uno stralcio della motivazione adottata dal Tribunale di Roma:

“Considerato che l'[articolo 55, comma 3, del CCII](#) dispone che "Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'[articolo 669-terdecies del codice di procedura civile](#). La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione",

osservato che l'art. 55 co. 3 non prevede la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese, e ciò - vale rimarcarlo - diversamente da quanto disposto dall'[articolo 19 del CCII](#) (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'[articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118](#), introduttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento,

ritenuto, per le ragioni indicate, che il citato articolo 55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dalla parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l'adozione di una misura con efficacia "erga omnes", ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo,



considerato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza [ex art. 19 del CCII](#) e della convocazione dei controinteressati è quella dell'ordinanza, l'articolo 55 prevede al contrario la forma del decreto (...)" (Trib. Roma, sez. XIV, 21 luglio 2022; succ. conf.: Trib. Milano, 4 aprile 2023).

Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale trova preciso riscontro nel dettato normativo.

Infatti, solo *"nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3" l'art. 55 comma 2° CCII, mediante la locuzione "sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio" impone espressamente al giudice di fissare previamente udienza di costituzione del contraddittorio con i controinteressati, prima di provvedere sull'istanza relativa al provvedimento cautelare.*

I casi in questione, nei quali la fissazione dell'udienza è testualmente ed espressamente obbligatoria, sono i seguenti:

- art. 54 comma 1 CCII: *"Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza";*
- art. 54 comma 2 terzo periodo: *"Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza";*
- art. 54 comma 3: *"Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale*



pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61”.

Per contro, l'art. 55 comma 3 dispone testualmente: *“Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.”*

La norma quindi, non imponendo di *“sentire le parti”* (locuzione che implica la fissazione di un'udienza o comunque la costituzione, altrimenti, del contraddittorio), ma attribuendo al giudice la facoltà discrezionale di assumere eventualmente sommarie informazioni - ma solo nel caso in cui, nell'esercizio della facoltà discrezionale al medesimo appositamente attribuita, lo ritenga necessario - consente al giudice di provvedere legittimamente senza previa fissazione di udienza.

L'orientamento accennato, secondo cui in una fattispecie come la presente, è legittimo provvedere senza previa fissazione di udienza e senza previa costituzione del contraddittorio con eventuali controinteressati, è stato condiviso anche da due precedenti di questo tribunale ove è stato altresì osservato che la forma giuridica (decreto anziché ordinanza) attribuita dall'art. 55 comma 3 CCII ad un provvedimento come il presente è coerente con l'emissione dello stesso senza previa fissazione di udienza/instaurazione di contraddittorio (decreto monocratico in data 12.06.2023 emesso dal G.D. Dr.ssa Elisa Pinna; decreto monocratico in data 22.06.2023 emesso dal G.D. Dr. Alessandro Pellegrini) essendo, per contro, si aggiunge ora in questa sede, la forma giuridica dell'ordinanza normalmente riservata a provvedimenti assunti all'esito della costituzione del contraddittorio. Si osserva, in conclusione sul punto, altresì che la tutela dei controinteressati è garantita dal diritto, loro attribuito dall'art. 55 comma 3 CCII, di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c. avverso il presente decreto la cui conoscibilità è a sua volta garantita dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese (parimenti prevista dall'art. 55.3 CCII).

L'art. 54 comma 2 primo e secondo periodo CCII prevede testualmente le seguenti fattispecie:



PRIMO PERIODO: **“Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”.**

SECONDO PERIODO: **“Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.**

Ora, ben si coglie che la presente fattispecie è sussumibile sotto l’art. 54 comma 2 primo periodo CCII: infatti si versa nell’ipotesi in cui il debitore, nella domanda di cui all’art. 40, ossia la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ha formulato richiesta di conferma di misura di protezione del patrimonio consistente nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali egli esercita l’attività d’impresa.

Conseguentemente, il giudice può conoscere della suddetta istanza di conferma della misura e provvedere sulla stessa senza previa fissazione di udienza alla quale convocare i controinteressati e comunque senza previa costituzione, in alcun modo, del contraddittorio con gli stessi.

Nella specie, nell’esercizio della facoltà discrezionale che la disposizione normativa (art. 55 comma 3° CCII) attribuisce al giudice, non appare necessario né opportuno assumere **“sommarie informazioni”**, posto che la *disclosure* effettuata dal debitore appare sufficiente a far comprendere, per un verso, le linee guida essenziali della proposta e del piano che il debitore ha in animo di presentare e, per altro verso, le esigenze concrete che si pongono quale base e giustificazione della necessità/opportunità di confermare la misura (peraltro già automaticamente, seppur provvisoriamente, efficace).

Infatti, il debitore ha chiarito di avere intenzione di presentare una proposta e un piano concordatari riconducibili alla tipologia del concordato in continuità indiretta con assunzione degli oneri concordatari da parte della Società cooperativa recentemente costituita dai lavoratori dipendenti della società ricorrente. Ha indicato nelle loro linee essenziali gli obiettivi perseguiti e le risorse (private e/o pubbliche) utilizzabili.

Le linee essenziali della proposta e del piano concordatari che l’imprenditore ha anticipato (come più sopra riportate testualmente) appaiono, pur nella loro minimalità, sufficienti a far



comprendere come azioni esecutive o cautelari sarebbero in grado di mettere a rischio l'attuazione del piano che il ricorrente allega di avere in animo di presentare.

Alla luce di quanto sopra, emerge che non sono ravvisabili motivi per affermare l'inutilità di una sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e che al contrario una revoca dello *stay* potrebbe compromettere irreversibilmente le *chance* di ristrutturazione dell'impresa e di conservazione dei valori di funzionamento dell'azienda, pregiudicando altresì la parità di trattamento dei creditori anteriori (arg. Ex art. 100 CCII).

L'art. 6.1 della direttiva (UE) 2019/1023 obbliga gli Stati Membri a riconoscere in favore dei debitori che accedono ad una procedura di ristrutturazione lo *stay of individual enforcement actions*, al fine di favorire la negoziazione del piano di risanamento con i creditori.

Le autorità giudiziarie degli Stati Membri sono abilitate a rifiutare lo *stay* soltanto nei casi in cui *“tale sospensione non sia necessaria o non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative”* e, in particolare, quando sia riscontrata *“la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei creditori o, se previsto dal diritto nazionale, l'effettiva incapacità del debitore di pagare i debiti in scadenza”* (considerando 32 e art. 6.1., secondo periodo) e purché tale rifiuto *“non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa”* (art. 6.4).

Alla luce di quanto sopra emerge che i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e dal Diritto dell'Unione europea appaiono dunque soddisfatti posto che sussiste una “crisi” e che, sulla base degli elementi finora allegati e documentati da parte ricorrente, la conferma delle misure richieste (e già automaticamente seppur provvisoriamente efficaci) non appare inutile ma anzi appare necessaria o quanto meno utile a favorire il superamento della crisi mentre, per contro, il diniego della conferma sarebbe suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa.

In ogni caso, il presente provvedimento per un verso è *“reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile”* (art. 55 comma 3 CCII) per altro verso è revocabile o modificabile posto che l'art. 55 comma 5 CCII prevede testualmente: *“Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive”*

Alla luce di tutto quanto sopra, appare meritevole di accoglimento l'istanza di conferma della misura in questione.



